



STATUTO

CREI-ACLI

COMITATO REGIONALE EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

Articolo 1

Il Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione con sede in Cagliari, via Roma n.173, è un servizio sociale delle ACLI e ne fa proprio lo Statuto.

Articolo 2

Finalità

Il Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione non ha scopo di lucro ma esclusivamente finalità:

- di promozione politico-sociale, di tutela e di assistenza dei lavoratori Sardi emigrati, delle loro famiglie e discendenze;
- di tutela ed assistenza dei lavoratori extra comunitari immigrati in Sardegna;
- di studio ed analisi delle problematiche riguardanti il fenomeno dell'emigrazione ed immigrazione in generale;
- di funzioni socio-ricreative ed assistenziali;
- di valorizzazione e promozione della cultura della storia, della lingua ed ogni altra attività che miri ad arricchire il patrimonio archeologico, ambientale, paesaggistico, gastronomico e le tradizioni etno-musicali della Sardegna;
- di agevolare l'inserimento degli immigrati nella comunità sarda.

Il Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione, per il raggiungimento delle finalità si avvale anche della struttura organizzativa delle ACLI dei suoi servizi e delle sue articolazioni.

Articolo 3

Le attività

Al fine di garantire ai cittadini sardi non residenti condizioni di pari opportunità con i sardi residenti, nel rispetto della Legislazione Regionale, Nazionale e Comunitaria ed in armonia con le leggi vigenti negli Stati ove risiedono sardi emigrati.

Agevola

- forme di aggregazione, partecipazione e solidarietà tra i sardi;
- iniziative di elevazione morale, materiale e sociale per i Sardi che rientrano e per le loro famiglie;
- sostiene ogni iniziativa diretta a rinsaldare i legami tra la Sardegna ed i suoi emigrati;
- attua e sostiene iniziative di studio, indagine ed analisi del fenomeno migratorio; attiva, direttamente o con altri soggetti, corsi formativi, stages, seminari, convegni, scambi culturali e viaggi di studio aventi per oggetto problematiche inerenti l'emigrazione, che abbiano come finalità lo sviluppo integrale del lavoratore sardo emigrato e della propria famiglia.

Organizza

- in proprio o con altri soggetti tavole rotonde, mostre, convegni, inchieste, proiezioni, audiovisive, pubblicazioni di periodici a carattere politico, economico, scientifico, folkloristico ed etnomusicale;
- svolge attività di studio, indaginee ricerca delle relazioni politiche, economiche e culturali tra stati;
- promuove, in proprio o con altri soggetti, incontri tra istituzioni politiche della Sardegna con istituzioni politiche degli Stati che ospitano comunità di emigrati Sardi al fine di agevolare una più completa integrazione e partecipazione dei Sardi nei Paesi ospitanti;
- partecipa ad ogni iniziativa tendente a sviluppare il processo di unificazione dell'Europa;
- partecipa e promuove in proprio o con altre Istituzioni pubbliche o private, iniziative di divulgazione e di promozione dell'immagine della Sardegna, della sua cultura e delle sue tradizioni.

Articolo 4

La durata

Il Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione ha durata indefinita, salvo le cause d'estinzione previste dalle leggi vigenti.

Articolo 5

Fanno parte del Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione tutti gli iscritti alle ACLI della Sardegna, nonché i cittadini sardi residenti all'estero ed iscritti alle ACLI nelle nazioni di residenza.

È facoltà del Consiglio Regionale ACLI, in osservanza delle sue norme statutarie, istituire opzioni di adesione al Comitato.

Articolo 6

Patrimonio e bilancio

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da eventuale patrimonio immobiliare di proprietà del Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione;
2. da contributi, erogazioni, lasciti diversi di privati cittadini e di Enti pubblici e privati o di altre Istituzioni;
3. da quote di contribuzione erogate dalla Presidenza Regionale delle ACLI;
4. dai fondi di riserva ordinari e straordinari.

Il Bilancio comprende l'Esercizio Sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato al Consiglio Regionale entro il 10 Marzo dell'anno successivo.

Articolo 7

Gli organi

Sono organi del Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione:

1. il Congresso Regionale;
2. il Consiglio Regionale;
3. la Presidenza.

Articolo 8

Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti nei Congressi Provinciali delle ACLI della Sardegna e da un delegato per ogni Nazione Europea ed Extraeuropea, in rappresentanza degli iscritti residenti fuori della Sardegna.

L'elezione dei delegati Provinciali e Regionali avviene secondo le norme statutarie delle ACLI.

Il Congresso Regionale:

1. Esamina la relazione sull'attività svolta;
2. Fissa gli orientamenti generali per le attività da svolgere;
3. Elegge il Consiglio Regionale;
4. Elegge il collegio dei Revisori.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Regionale:

- in via ordinaria ogni due anni;
- in via straordinaria su richiesta scritta e motivata da almeno 2/3 dei Consiglieri Regionali del Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione.

Articolo 9

Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da 9 consiglieri.

Il Consiglio Regionale definisce le linee ed i programmi di lavoro sulla base degli orientamenti generali del Congresso Regionale, traducendoli in scelte programmatiche ed operative.

Il Consiglio Regionale è composto dai Consiglieri Regionale eletti dal Congresso Regionale.

- Le quattro province devono essere rappresentate in eguale misura in Consiglio Regionale
- 1/2 dei rappresentanti in Consiglio Regionale è riservato agli Aclisti Sardi emigrati residenti fuori della Sardegna.

Il Consiglio Regionale è convocato dalla Presidenza:

- in via ordinaria una volta ogni sei mesi;
- in via straordinaria dalla stessa Presidenza o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale:

1. convoca il Congresso Regionale;
2. elegge la Presidenza;
3. nomina i rappresentanti del Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione nella F.A.E.S. (Federazione Associazioni di Tutela degli Emigrati Sardi);
4. esecuzione decide il programma delle attività e ne affida l'esecuzione alla presidenza
5. nomina il rappresentante del Comitato nella Consulta Regionale per l'Emigrazione della R.A.S.

Articolo 19

La Presidenza

La Presidenza dirige il Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione sulla base degli indirizzi del Consiglio Regionale.

La Presidenza è composta:

- dal Presidente Regionale delle ACLI o suo delegato;
- da un massimo di quattro membri scelti all'interno del Consiglio Regionale;

Se non ne fa parte ad altro titolo, ne fa parte di diritto il Presidente Regionale delle ACLI.

La Presidenza è convocata dal Presidente:

- in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi;
- in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

La Presidenza:

- cura i rapporti esterni del Comitato Regionale ACLI Emigrazione e Immigrazione;
- formula e attua i programmi di attività;
- convoca il Consiglio Regionale e fissa l'ordine del giorno;
- designa i rappresentanti per i rapporti del Comitato con le istituzioni e con altri enti pubblici e privati;

- nomina i responsabili per le varie attività;
- coordina l'attività delle Province;
- assume ed amministra il personale dipendente ed eventuali collaboratori professionali;
- redige e sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale i bilanci ad ogni esercizio finanziario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza decisioni normalmente di competenza del Consiglio Regionale con l'obbligo di chiederne ratifica nella riunione immediatamente successiva.

In caso di scioglimento del Comitato Regionale Emigrazione e Immigrazione, il patrimonio di proprietà del Comitato viene acquisito dalle ACLI Regionali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento delle ACLI in vigore.

